

AMMINISTRATORE UNICO
DETERMINA N. 72/2020

VISTO:

- Che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Che il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, dispone all'articolo 1, tra l'altro, che *"1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica"* e individua, al successivo articolo 2, le misure che, tra le altre, possono essere adottate;
- Che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 8 marzo 2020, sono state adottate *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, per il contenimento del rischio del contagio, sia mediante misure specifiche riguardanti le Regioni e Province a più elevata diffusività epidemiologica, che mediante misure generali applicabili all'intero territorio nazionale;
- Che con DPCM 9 marzo 2020 (*"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*), le misure straordinarie previste dal DPCM 8 marzo 2020 per i territori regionali e provinciali esposti a maggiore rischio epidemiologico sono state estese all'intero territorio nazionale;
- L'Ordinanza del Governatore della Campania n. 15 del 13/03/2020 relativa ad ulteriori misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica COVID-2019.
- L'Ordinanza del Governatore della Campania n. 18 del 15/03/2020 relativa ad ulteriori misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica COVID-2019 per i comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla ed Atena Lucana
- che con l'adozione del DPCM 16 marzo 2020 (cosiddetto *"Cura Italia"*) il Governo Nazionale ha adottato misure a sostegno del reddito delle categorie maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria;
- che il 31 marzo 2020, con l'Ordinanza n. 26, il Governatore della Regione Campania ha adottato ulteriori misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica COVID-2019 per i comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla ed Atena Lucana;
- che con DPCM 01 aprile 2020 le misure straordinarie previste dal DPCM 9 marzo 2020 sono state estese fino al 13 aprile 2020;
- che in data 25 aprile 2020 è stata emessa l'Ordinanza n. 39 del Governatore della Regione Campania relativa ad ulteriori misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica COVID-2019;

AMMINISTRATORE UNICO

- che in data 12 aprile 2020 è stata emessa l'Ordinanza n. 32 del Governatore della Regione Campania relativa ad ulteriori misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica COVID-2019, il tutto fino al 03 maggio 2020;
- che in data 22 aprile 2020 è stata emessa l'Ordinanza n. 37 del Governatore della Regione Campania relativa ad ulteriori misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica COVID-2019, attività e servizi di ristorazione, commercio;
- che in data 25 aprile 2020 è stata emessa l'Ordinanza n. 39 del Governatore della Regione Campania relativa ad ulteriori misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica COVID-2019 relativa al protocollo di sicurezza a parziale modifica delle ordinanze 32 e 37 relative alle attività motorie all'aperto;
- che con DPCM 26 aprile 2020 le misure straordinarie previste dal DPCM 9 marzo 2020 con decorrenza 04 maggio 2020 è stata progressivamente avviata la FASE 2 con ripartenze progressive dal 04 maggio 2020 al 01 giugno 2020;

RILEVATO CHE:

- nell'attuale e transitorio stato emergenziale e ai fini dell'attuazione delle misure utili al contenimento dei rischi di diffusività epidemiologica, è necessario continuare, per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, per la limitazione della movimentazione delle persone eccedente la stretta necessità, e per la maggiore sicurezza dei dipendenti, ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19, assicurando contestualmente la continuità dei servizi prestati dai dipendenti dell'Arechi Multiservice SpA, anche in modalità agile;

TENUTO CONTO:

- Del protocollo condiviso di regolamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 sottoscritto con le OO.SS.

RICHIAMATO QUANTO PREVISTO DAL DPCM del 26 aprile 2020, ovvero:

gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2;

ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;



AMMINISTRATORE UNICO

DETERMINA

- Di prorogare tutte le attività già autorizzate in lavoro agile fino alla data del 30 giugno 2020;
- Di comunicare sin d'ora che la presente determina potrà essere revocata o prorogata in qualsiasi momento a seguito di mutato quadro normativo o variate esigenze organizzative che l'Amministratore o la Direzione aziendale riterrà di applicare;
- Autorizza sin d'ora e fino al 30 giugno 2020, ritenendole già ratificate con il presente provvedimento, tutte le disposizioni organizzative, anche in materia di lavoro agile, autorizzati dal Direttore Generale, il tutto volto al contrasto ed al contenimento del diffondersi del virus COVID-19, assicurando contestualmente la continuità dei servizi prestati dai dipendenti dell'Arechi Multiservice SpA;

Salerno, 28 maggio 2020

L'Amministratore Unico
dott. Alfonso Tono

ARECHI MULTISERVICE S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: Viale Andrea De Luca, 22/1 - Località Fuorni Z.I. 84131 Salerno - Tel. 089 3061039 - 089 3061132 Fax 089 303115
www.arechimultiservice.it - info@arechimultiservice.it - raccomandata@pec.arechimultiservice.it
P.IVA, C.F. e Iscrizione Registro Imprese di Salerno 03704200652 - R.E.A. SA 316029 - Cap. Soc. € 120.000,00 i.v.
Il soggetto che esercita direzione e coordinamento, ex art. 2497 bis c.c., è la Provincia di Salerno (CF 80000390650)